



**Università
di Genova**
AREA PERSONALE
Servizio personale docente
Settore reclutamento e mobilità del personale docente

IL RETTORE

Vista la legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e s.m.i., e in particolare gli artt. 16 e 24, comma **5bis**;

Visto il Decreto Legislativo 29.3.2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della citata Legge 240/2010;

Visto il D.M. 30.10.2015 n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;

Vista la nota del MUR n. 0010215 del 16.7.2024, contenente chiarimenti in merito al superamento del macrosettore concorsuale in relazione alle procedure di reclutamento di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la legge 30.12.2023, n. 213 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

Visto il D.M. 2.5.2024 n. 639, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

Visto il codice etico dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 497 del 16.12.2011;

Visto il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università di Genova, emanato con D.R. n. 1195 dell'11.3.2024;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 1986 del 5.6.2017, in vigore dal 4.7.2017;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia e, in particolare, l'art. 8 bis, comma 3;

Vista la delibera in data 4.9.2024 con la quale il Dipartimento di antichità, filosofia e storia - DAFIST, propone l'attivazione della procedura valutativa, finalizzata alla copertura di **n. 1 posto** di professore di **seconda fascia**, ai sensi dell'**art. 24, comma 5 bis**, della legge n. 240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo, in considerazione del fatto che la Dott.ssa Denise Bezzina è risultata vincitrice del progetto ERC-2023-COG PatriFem, GA n. 101126116, CUP D33C24000330006 e dunque è meritevole di essere sottoposta a valutazione anticipata, sussistendo in ogni caso i presupposti richiesti dalla normativa vigente;

Vista la delibera in data **25.9.2024**, con la quale il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo approva la suddetta motivata proposta;

Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo nel rispetto delle disposizioni normative in materia di programmazione e di reclutamento presso le Università;

D E C R E T A

Art. 1

Numero e destinazione dei posti

1. Presso l'Università degli Studi di Genova è indetta **n. 1** procedura valutativa volta alla copertura di

n. 1 posto di professore di **seconda fascia**, a carico del Bilancio di Ateneo, mediante chiamata, ai sensi dell'**art. 24, comma 5 bis**, della legge 30.12.2010, n. 240, e del relativo Regolamento di Ateneo citato in premessa, per la Scuola, il Dipartimento, il gruppo scientifico-disciplinare e settore scientifico-disciplinare qui di seguito specificati:

Scuola di scienze umanistiche

Dipartimento di antichità, filosofia e storia – DAFIST

Cod. GSD - Denominazione GSD	11/HIST-01 STORIA MEDIEVALE
Ex settore concorsuale	11/A1 STORIA MEDIEVALE
Cod. SSD – Denominazione SSD	HIST-01/A Storia medievale
Ex settore scientifico disciplinare	M-STO/01 STORIA MEDIEVALE
soggetto individuato per la valutazione	<i>Dott.ssa Denise BEZZINA</i>
informazioni sulle specifiche funzioni che il vincitore sarà chiamato a svolgere (con esclusione di ogni finalità valutativa)	Attività didattica e di ricerca nell'ambito del SSD HIST-01/A. <u>Impegno scientifico:</u> attività di ricerca nell'ambito del SSD HIST-01/A. <u>Impegno didattico:</u> Insegnamenti che afferiscono al Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia, alla Scuola di Scienze Umanistiche o all'Ateneo in generale.
numero massimo delle pubblicazioni da presentare a scelta dei candidati	15
eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera	no
eventuale richiesta di esecuzione di una prova orale	SI - Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia la prova orale consisterà in una prova didattica a seguito del sorteggio di un argomento tra tre tracce preparate dalla Commissione, inerenti a temi generali e metodologici del SSD oggetto della procedura. La Commissione predisporrà un numero di buste pari al numero di candidati che devono sostenere la prova maggiorato di due. Ciascuna busta conterrà tre tracce. Ventiquattro ore prima dello svolgimento della lezione, in seduta pubblica, tramite sorteggio verrà individuato l'ordine di estrazione delle buste da parte dei candidati. Ogni candidato, nell'ordine individuato, estrarrà a sorte una busta e sceglierà una delle tre tracce ivi contenute.
sede/i in cui il vincitore sarà chiamato a lavorare	Sede DAFIST, via Balbi 2, Genova

Art. 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. Possono partecipare al procedimento di chiamata i titolari di contratto di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, individuati per la valutazione, in possesso di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura.

2. Non possono partecipare al procedimento di chiamata coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che formula la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
3. I requisiti di ammissione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.
4. Il candidato è ammesso con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura.

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura prodotta dal soggetto individuato per la valutazione, **tassativamente in via telematica**, compilando l'apposito modulo, entro il termine perentorio indicato nel comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica, disponibile alla pagina <https://concorsi.unige.it>. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura di selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà inviata automaticamente via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Entro la scadenza, è consentito l'inoltro di ulteriori domande riferite alla stessa procedura selettiva, al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni: ai fini della partecipazione alla procedura, saranno ritenute valide le domande con data e ora di presentazione più recente. Il sistema richiede altresì di allegare alle domande i documenti in formato elettronico di cui al presente bando. **Non sono ammesse altre forme di invio della domanda o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.**

2. **La procedura di compilazione e invio telematico delle domande dovrà essere completata entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando.**

3. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

4. Il candidato deve indicare con chiarezza e precisione il Dipartimento, la Scuola, il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonché:

- a) il possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 1;
- b) di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso, di un Professore afferente al Dipartimento che formula la proposta di chiamata, ovvero del Rettore, del Direttore Generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- c) di essere a conoscenza che non è consentito il riferimento a documentazione presentata altre volte presso questa o altre amministrazioni, ovvero a riferimenti telematici o allegata ad altra domanda di partecipazione a concorso.

La mancanza delle dichiarazioni di cui al presente comma comporta l'esclusione dalla procedura.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare di aver osservato il limite riferito al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, eventualmente specificato.

6. Nella domanda devono essere altresì indicati il recapito di posta elettronica, al fine della maggior tempestività di ricezione di ogni utile comunicazione, nonché quello che il candidato elegge ai fini della procedura. Ogni eventuale variazione degli stessi deve essere tempestivamente comunicata al Settore cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

7. Il candidato deve produrre, **in formato elettronico**, unitamente alla domanda:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità;
- b) curriculum della propria attività scientifica e didattica, redatto in unica copia sul modulo "B" allegato;
- c) copia delle pubblicazioni scientifiche ritenute utili ai fini della selezione, in formato .pdf, con relativo elenco, debitamente sottoscritto. Le stesse devono essere dichiarate conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta su modulo "C" allegato (per le pubblicazioni si rimanda anche all'art. 4);

8. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.2.2001, e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

9. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. Per la presentazione delle pubblicazioni si rimanda anche all'art. 4.

Si precisa che le dichiarazioni rese e non sottoscritte sono prive di efficacia e di fatto precludono la possibilità, da parte della Commissione giudicatrice, di prendere in considerazione i titoli cui le dichiarazioni sostitutive si riferiscono.

10. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni altre volte presentati presso questa od altre amministrazioni, ovvero a riferimenti a indirizzi telematici o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

11. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, sia a campione, sia in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

12. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4 Pubblicazioni

1. Sono considerate valutabili ai fini delle presenti procedure esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

2. Le pubblicazioni debbono essere presentate, in formato elettronico, con le modalità di cui all'art. 3, nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

3. Tuttavia, per le procedure riguardanti materie linguistiche, è ammessa la presentazione di pubblicazioni scritte nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel precedente comma 2.

Art. 5 Commissione di valutazione

1. La commissione di valutazione, indicata dal dipartimento che avvia la procedura, è composta da tre professori ordinari o associati, dei quali almeno un professore ordinario, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura bandita, ovvero, in caso di impossibilità o grave difficoltà motivata, nel corrispondente gruppo scientifico-disciplinare e in possesso dei requisiti ASN per la fascia di appartenenza di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010. Uno dei componenti deve essere un professore esterno all'Ateneo.

2. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della commissione di valutazione, debitamente motivate, vanno indirizzate via posta certificata al rettore nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione del decreto di nomina di cui al comma precedente. Il rettore si esprime sull'istanza entro il termine di quindici giorni.

3. Si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

4. La commissione opera collegialmente con il concorso di tutti i componenti, anche con l'uso di strumenti telematici e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.

5. La commissione conclude i lavori entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione, il rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione dei lavori. In caso di mancata conclusione dei lavori entro i termini previsti, il rettore scioglie la commissione e, sentito il dipartimento interessato, ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.

Art. 6
Valutazione e approvazione atti

1. La valutazione della commissione si basa sugli standard qualitativi di cui al Titolo IV del vigente Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia.
2. In caso di valutazione negativa, la proposta di chiamata decade ad ogni effetto e di tale decadenza il dipartimento prende atto nella prima seduta utile del consiglio di dipartimento.
3. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente. In caso di rilevate irregolarità, il rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione che deve sanare le irregolarità entro un termine stabilito dal provvedimento stesso. Se la commissione non provvede, il rettore dispone l'annullamento degli atti della procedura.
4. La nomina in ruolo è disposta con Decreto Rettorale. Il provvedimento di nomina è comunicato al soggetto interessato, al Dipartimento di afferenza e al Ministero competente.

Art. 7
Diritti e doveri del chiamato
Trattamento economico e previdenziale

1. I diritti e i doveri del chiamato sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente
2. Ai docenti chiamati sarà applicato il trattamento economico e previdenziale previsto dalle leggi che regolano la materia.

Art. 8
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

Il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati è effettuato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali) come modificato dal D.Lgs n. 2018 n. 101.

Art. 9
Pubblicità

Il presente decreto è reso disponibile sull'Albo di Ateneo e sul sito Concorsi dell'Ateneo (<http://www.unige.it/concorsi>).

Art. 10
Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie citate in premessa, nonché le leggi vigenti in materia di reclutamento di personale presso le Università.

Il presente decreto firmato digitalmente è depositato presso l'Area Personale – Servizio Personale Docente – Settore reclutamento e mobilità del personale docente.

IL RETTORE
firmato digitalmente
Prof. Federico Delfino

Visto il Dirigente: Dott.ssa Paola Morini
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Bassi